

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e P.IVA 00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi al Cittadino Prot. n. 24/I-I/20

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo.

AGGIUDICATARIO: R.T.I. WILLIS ITALIA SPA / VERSPIEREN ITALIA SRL

CIG: 85995068D7

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 115/2021 è stata indetta una gara a procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., sulla base di soli elementi qualitativi, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;

- in esito all'esperimento della procedura di gara di cui sopra, con determinazione dirigenziale n. 2174/2022 il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva al R.T.I. composto da WILLIS ITALIA SPA (capogruppo) e VERSPIEREN ITALIA SRL (mandante);

- in data 13.01.2023 è stato stipulato il contratto il quale prevede all'art. 2 che "il Comune di Trieste si riserva la possibilità di rinnovare espressamente il contratto per ulteriori due anni";

- con determinazione dirigenziale n. ____/2024, a firma del Direttore di Servizio Appalti e Contratti, si è stabilito il rinnovo al R.T.I. composto da WILLIS ITALIA SPA (capogruppo) e VERSPIEREN ITALIA SRL (mandante) per il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Trieste a decorrere dal 01.11.2024;

- in ottemperanza al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. è stata acquisita la prescritta documentazione antimafia conservata in atti;

tutto ciò premesso

tra il Comune di Trieste - rappresentato dal Direttore del Servizio Appalti e Contratti, dott. Riccardo Vatta, domiciliato agli effetti del presente atto presso il Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, che interviene e stipula il contratto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 comma 3°, lettera c) del D.Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e il R.T.I. WILLIS ITALIA SPA / VERSPIEREN ITALIA SRL rappresentato da ____ nato a ____ il ____ il quale interviene e stipula in qualità di Procuratore Speciale della Società WILLIS ITALIA SPA in forza della procura speciale rilasciata con atto ____ del ____ a rogito del dott. ____ registrata a ____ il ____ al n. ____ allegata sub ____ al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale in copia conforme notarile digitale costituito da:

WILLIS ITALIA SPA (Codice Fiscale e P.IVA 03902220486), con sede legale a Milano, via Pola n. 9 (capogruppo mandataria);

VERSPIEREN ITALIA SRL (Codice Fiscale e P.IVA 05637230961), con sede legale a Milano, in via Gustavo Fara n. 35 (mandante);

SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI APPALTO

ART. 1) – OGGETTO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all' R.T.I. WILLIS ITALIA SPA / VERSPIEREN ITALIA SRL che, a mezzo del sopraindicato Procuratore Speciale accetta, senza riserva alcuna, il rinnovo del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Trieste (CIG 85995068D7).

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 1 del contratto stipulato in data 13.01.2023 e relativi allegati.

ART. 2) – DURATA

Il presente contratto ha una decorrenza di due anni decorrenti dall'1.11.2024 al 31.10.2026.

Nel caso il Comune di Trieste richiedesse la proroga tecnica nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, la scadenza finale del contratto è prorogata di ulteriori sei mesi.

ART. 3) – MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 3 del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali.

Si applica in tal caso il comma 12 del succitato art. 106.

ART. 4) – CORRISPETTIVO

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta a carico del Comune alcun onere finanziario, diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio in quanto il Broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle Compagnie Assicuratrici con le quali il Comune sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.

Il corrispettivo per il servizio viene stabilito e accettato in misura percentuale fissa per tutte le polizze intermedie dal Broker nella misura dell'8 % (otto per cento), ad eccezione della polizza RCA per la quale la percentuale prevista di provvigione è stata stabilita pari al 6 % (sei per cento). Il Comune non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker affidatario.

Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione come stabilito all'art. 4 del contratto.

ART. 5) – PAGAMENTI

Il Broker affidatario ha diritto di trattenersi le provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. Il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità di cui all'art. 5 del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato -R.D.18.11.1923 n. 2440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati con versamento sul conto corrente di cui al successivo art. 6) con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Sarà obbligo di ciascun componente il Raggruppamento fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione del servizio di propria competenza; spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e comunicarne l'esito alla stazione appaltante; i pagamenti della stazione appaltante saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alla mandante le rispettive competenze.

ART. 6) – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art.

3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, i premi e le relative appendici in relazione al presente appalto dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 85995068D7.

ART. 7) – GARANZIE DEFINITIVE

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è definita, quindi, in ragione di Euro 12.403,06 (dodicimilaquattrocentotré/06) in quanto entrambi i componenti del Raggruppamento risultano in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 in corso di validità e conservate in atti.

A tal fine l'appaltatore ha prodotto la polizza fideiussoria n. _____ emessa da _____ in data _____, conservata in atti. L'appaltatore si obbliga a presentare al Comune di Trieste entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza annuale del pagamento del premio idonea documentazione attestante il rinnovo della garanzia fideiussoria.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8) – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Terziario e Servizi.

L'appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto.

ART. 9) – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli ulteriori oneri secondo quanto stabilito all'art. 9 del contratto.

ART. 10) – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione del servizio prestato, nonché in generale a persone o a cose, sollevando la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

ART. 11) – CONTROLLI

La stazione appaltante può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti indicati dall'art. 101, primo comma, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le indicazioni di cui all'art. 111, secondo comma del medesimo decreto.

ART. 12) – PENALI

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento del servizio in oggetto verranno calcolate sulla base di quanto previsto all'art. 12 del contratto.

ART. 13) – RISOLUZIONE

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché nelle ipotesi e modalità previste dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 14) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

ART. 15) – SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito con le modalità e i limiti di cui all'art. 15 del contratto; si applica, al riguardo, l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16) – RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in tema di sistema revisionale in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.

ART. 17) – PATTO DI INTEGRITÀ

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

ART. 18) – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

ART. 19) – RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'Offerta Tecnica, alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi, che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 20) – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs 50/2016, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 21) – DOMICILIO

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Milano nella sede della società capogruppo, in via Pola n. 9, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 22) – SPESE

L'appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'IVA ai sensi di legge.

ART. 24) – CLAUSOLA FISCALE

Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro 248.061,12 (duecentoquarantottomilasessantuno/12).

Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 20 e 22 del presente atto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 14/10/2024 15:41:57